

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2008, N. 6985: divieto di transito con armi in area protetta.

« Il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno all'ecosistema dell'area protetta vieta la introduzione di armi da parte di privati, in quanto ritenute cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area stessa, quale l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche e sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il reato di cui agli artt. 11, co.3, e 30, L. 394/91, nella condotta di cacciatori, fermati con le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano custodite armi, mentre transitavano lungo una strada pubblica, ricompresa all'interno dell'area protetta, per recarsi in zone in cui l'attività venatoria era consentita (Cass. 12/1/01, Ricci; Cass. 14/2/02, Nocentini; Cass. 22/10/99, Bianchi). ».

UDIENZA PUBBLICA DEL 16/1/08

Sentenza n. *113*
R.G. n. 28455/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. Onorato Pierluigi
-dott. Cordova Agostino
-dott. Petti Ciro
-dott. Squassoni Claudia
-dott. Gazzara Santi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano nel processo a
carico di Felicetti Luigi, nato ad Arcevia (An) il 15/5/53

vista la sentenza ed il ricorso
udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Giocchino Izzo, il
quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso

osserva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con sentenza del 27/3/07, ha condannato
Felicetti Luigi all'ammenda di euro 1.000,00, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.

11, co. 3, lett. f, L. n. 349/91, per avere introdotto un fucile, marca Franchi, cal. 12 e n. 24 munizioni, cal. 12 nell'area naturale protetta, Parco Regionale Gola della Rossa.

Ha assolto il prevenuto dalla imputazione di cui all'art. 21, L. n. 157/92, ritenendo escluso l'esercizio di attività venatoria nell'area predetta disponendo il dissequestro dell'arma e delle munizioni, con restituzione al legittimo proprietario.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona, con i seguenti motivi:

-mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione – art 606, co. 1, lette), c.p.p..
Inosservanza od erronea applicazione della legge penale – art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 240 c.p. e 6, L. n. 152/92.

Con il gravame si censura la sentenza sul punto della omessa confisca dell'arma e delle munizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La sentenza resa dal Tribunale di Ancona appare motivata correttamente e logicamente ed in essa non si ravvisano vizi di implausibilità.

Il giudice di merito evidenzia che la vicenda trae origine da un accertamento eseguito, in data 21/9/03, da Agenti del Corpo Forestale dello Stato, che, dopo avere intimato l'alt al prevenuto, il quale percorreva a bordo del proprio fuoristrada il Parco Regionale Gola della Rossa, area naturale protetta, rilevavano che sull'automezzo il Felicetti trasportava un vecchio cane e rinvenivano un fucile, marca Franchi, riposto nella custodia, sopra il sedile posteriore, nonché 24 munizioni.

Da quanto dichiarato dai testi, Bolzonetti e Bertinelli, agenti che avevano eseguito l'accertamento, è emerso che l'imputato non era in atteggiamento di caccia, così da determinare il giudicante ad escludere la commissione della violazione di esercizio dell'attività venatoria in zona vietata; nel mentre, non potevasi dubitare che la condotta posta in essere dal prevenuto avesse concretizzato la violazione contravvenzionale relativa al divieto di porto di armi e munizioni all'interno del parco.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto colpevole il Felicetti solo in ordine al primo capo di imputazione (art. 11, co. 3, lett. f), L. 349/91), assolvendolo dalla imputazione di cui al capo b).

Il legislatore, onde scongiurare qualsiasi pericolo di danno all'ecosistema dell'area protetta vieta la introduzione di armi da parte di privati, in quanto ritenute cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area stessa, quale l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche e sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che si configura il reato di cui agli artt. 11, co. 3, e 30, L. 394/91, nella condotta di cacciatori, fermati con le loro auto, nel bagagliaio delle quali erano custodite armi, mentre transitavano lungo una strada pubblica, ricompresa all'interno dell'area protetta, per recarsi in zone in cui l'attività venatoria era consentita (Cass. 12/1/01, Ricci; Cass.14/2/02, Nocentini; Cass. 22/10/99, Bianchi).

Quanto sostenuto in gravame dal Procuratore Generale di Ancona non può trovare accoglimento, visto che la confisca dell' arma e del munizionamento, sottoposte a sequestro, segue alla condanna attinente alla violazione dell'art. 21, L. n. 157/92, mentre l'applicazione di tale misura di sicurezza è prevista dall'art. 30, L. 349/91 solo nei casi ritenuti di particolare gravità e viene applicata, pertanto, discrezionalmente dall'organo giudicante.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la condotta posta in essere dal prevenuto "di minima offensività", così che, correttamente, ha disposto la restituzione di quanto sequestrato.

2




P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 16/1/08.

Il consigliere estensore
(Santi Gazzara)



Il Presidente
(Pierluigi Onorato)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 14 FEB. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)

